

CAMERA DEI DEPUTATI N. 114

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BIELLI**

Norme in favore delle vittime di violenze carnali consumate in occasione di eventi bellici

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'intento della presente proposta di legge è quello di risolvere un'*impasse* giuridica ed amministrativa ai danni di quanti, a tutti gli effetti, possono essere qualificati vittime di guerra, ma ai quali la legge non riconosce tale diritto per un cavillo formale.

Ci riferiamo ad un episodio che risale alla seconda guerra mondiale, alle imprese dei soldati marocchini del generale Juin che compirono scempi e violentarono centinaia tra uomini e donne nelle zone intorno a Cassino, gran parte dei quali contrassero gravi malattie trasmesse per contagio sessuale.

Ora, moltissimi di loro non sono più in vita, ma in favore dei pochi altri rimasti è possibile intervenire a colmare una gravissima lacuna legislativa che ha di fatto escluso dal diritto al trattamento pensionistico di guerra le vittime di violenze

carnali consumate in occasione di eventi bellici.

La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1987, n. 561, ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni del testo unico in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, laddove non prevedono un trattamento pensionistico che indennizzi i danni, anche non patrimoniali, subiti dalle vittime di violenza carnale; la Corte dei conti ha accolto l'istanza presentata dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra e ha ordinato al Ministero del tesoro di provvedere alla liquidazione di un trattamento pensionistico rapportato al danno.

In realtà, tali sentenze sono inapplicabili perché, stando a quanto asserito dal comitato di liquidazione, l'ordinamento

pensionistico manca della norma che autorizza la risarcibilità del danno in questione e in genere del danno morale o non patrimoniale.

Al fine di rendere giustizia, se pur con gravissimo ritardo, a quanti sono stati così vilmente colpiti, chiediamo la tempestiva approvazione di questo provvedimento che

va a modificare una volta per tutte il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra nel senso indicato e riconosce la condizione di invalido alle vittime di violenza carnale subita in occasione di eventi bellici ascrivendole alla prima categoria della tabella C allegata al medesimo testo unico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono riconosciuti la condizione di invalido di guerra e il diritto al trattamento pensionistico di guerra a coloro che risultino essere stati vittime di violenze carnali consumate in occasione di eventi bellici, a titolo di indennizzo per i danni, anche non patrimoniali, subiti.

ART. 2.

1. L'articolo 1 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica, perdita di un congiunto o danni anche non patrimoniali derivanti da violenza carnale ».

ART. 3.

1. Il trattamento pensionistico riservato alle vittime di violenza carnale consumata in occasione di eventi bellici è di natura non reversibile e si intende parificato a quello previsto dalla tabella C allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per le invalidità ascritte alla prima categoria.

2. Il termine per la presentazione delle domande da inviare al Ministero del te-

soro, del bilancio e della programmazione economica — Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi — Servizio delle pensioni guerra ed assegni vari a particolari categorie, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico di cui all'articolo 1, scade decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per il triennio 2001-2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001070